



Allegato alla delibera  
del Consiglio Comunale  
N° 3 del 19-2-08

PROVINCIA DI VERONA



Comune di  
San Martino  
Buon Albergo

REGOLAMENTO PER LA TUTELA  
DEL VERDE PUBBLICO E PER LE ATTIVITA'  
DI DISINFESTAZIONE

U

## INDICE

<b>TITOLO I.....</b>	<b>2</b>
<b>TUTELA DEL VERDE PUBBLICO .....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 1.....</b>	<b>2</b>
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2.....</b>	<b>2</b>
<b>CLASSIFICAZIONE DELLE AREE VERDI.....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 3.....</b>	<b>3</b>
<b>AREE PER RICREAZIONE E TEMPO LIBERO.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4.....</b>	<b>3</b>
<b>AREE INTERESSATE DALL'ARREDO URBANO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5.....</b>	<b>4</b>
<b>NORME COMUNI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6.....</b>	<b>5</b>
<b>OBBLIGHI DETENTORI CANI.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7</b>	
<b>DEROGHE.....</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO II .....</b>	<b>6</b>
<b>ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8.....</b>	<b>6</b>
<b>PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 9.....</b>	<b>6</b>
<b>AZIONI PER CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ZANZARE TIGRE IN AREE URBANE E RURALI .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 10.....</b>	<b>8</b>
<b>AZIONI PER CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE DEI RATTI NELLE AREE URBANE .....</b>	<b>8</b>
<b>TITOLO III.....</b>	<b>9</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 11.....</b>	<b>9</b>
<b>VIGILANZA .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 12.....</b>	<b>9</b>
<b>SANZIONI .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 13.....</b>	<b>10</b>
<b>RISARCIMENTO DI DANNO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 14.....</b>	<b>10</b>
<b>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>10</b>

## **TITOLO I**

### **TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**

#### **ART. 1**

##### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento si applica a tutte le aree di uso pubblico, destinate a verde o che comunque sono, allo stato, aperte all'uso pubblico.

Le norme di cui al presente regolamento si applicano altresì agli elementi vegetali, singoli od associati, quali essenze arboree isolate, filari, gruppi, fasce boscate nonché arbustive, siepi, aiuole e manti erbosi in genere ed all'arredo urbano riscontrabile su tutto il territorio comunale.

#### **ART. 2**

##### **CLASSIFICAZIONE DELLE AREE VERDI**

Al fine della determinazione delle norme d'uso, le aree verdi sono così classificate:

- a) Aree per ricreazione e tempo libero;
- b) Aree interessate dall'Arredo Urbano;
- c) Aree attrezzate per cani.

### ART. 3

#### AREE PER RICREAZIONE E TEMPO LIBERO

Ai fini del presente regolamento per aree per ricreazione e tempo libero si intendono: i parchi giochi appositamente attrezzati e riservati ai bambini, le aree verdi quali parchi e giardini pubblici attrezzati per la presenza delle persone.

In tali aree è vietato:

- a) praticare i giochi di squadra (qualora non siano presenti spazi dedicati), altri giochi e quelle attività ludiche incompatibili con il corretto uso o la conservazione delle attrezzature esistenti;
- b) inquinare l'acqua contenuta in fontane, stagni, ecc.
- c) danneggiare il patrimonio botanico o architettonico.

E' invece consentito l'uso delle attrezzature ludiche ai bambini di età compresa tra 4 e 12 anni, mentre è consentito l'uso delle stesse ai bambini di età inferiore ai 4 anni accompagnati da persona adulta.

Nei parchi giochi è vietato fumare e consumare bevande alcoliche.

### ART. 4

#### AREE INTERESSATE DALL'ARREDO URBANO

Ai fini di cui al presente regolamento rientrano tra le aree interessate dall'arredo urbano:

- a) Piazze, piazzette, marciapiedi e percorsi pedonali in genere;
- b) Aree scolastiche, aree di pertinenza di edifici pubblici e sociali o di uso pubblico, zone di rispetto stradale, cimiteriale o di impianti tecnologici e i parcheggi;
- c) aiuole, fioriere, vasocolture in genere;
- d) alberature stradali;
- e) filari e quinte ornamentali;
- f) verde decorativo;
- g) verde pensile;
- h) elementi di verde inseriti nella viabilità;
- i) piste ciclabili;
- j) vie e corsi d'acqua (tutte le aree a verde lungo i corsi d'acqua)

## ART. 5

### NORME COMUNI

In tutte le aree di cui all'art. 2, vigono le seguenti norme d'uso comuni:

1. Il pubblico dovrà assumere un comportamento sempre improntato al rispetto verso le persone e l'ambiente. E' fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare di tali particolari aree. Sono pertanto proibite le grida, il lancio di materiale esplosivo e atti simili che possono recare spavento o molestia al pubblico.

2. Salvo deroga con apposito provvedimento comunale, sono vietate le attività che comportino grande concentrazione di persone (festival, concerti, ecc.), la circolazione e la sosta di mezzi meccanici ad eccezione di quelli utilizzati per la manutenzione del verde, dei velocipedi condotti a mano e di mezzi per invalidi.

3. Salvo che per le aree attrezzate per i cani, è vietato lasciar vagare liberamente i cani se non condotti al guinzaglio. E' obbligatoria adeguata pulizia ove la deiezione sia stata effettuata.

4. E' fatto divieto di accendere fuochi e di gettare fiammiferi o mozziconi od altri oggetti che possono provocare incendi.

5. E' vietato gettare rifiuti, carta e involucri di ogni genere.

6. E' altresì vietato:

a) Cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, piantumare o depositare fiori ed arbusti, recare in qualunque modo danni alle piante, alle siepi, al suolo, agli steccati o ripari, ai sedili, agli acquedotti, fontane, vasche e qualsiasi altro oggetto posto a pubblico uso od ornamento;

b) Calpestare le aiuole;

c) Salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni od altri oggetti, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;

d) Utilizzare impropriamente panchine e strutture ludiche o di arredo urbano, arrampicarsi sulle recinzioni, sui pali di illuminazione e simili;

e) Manomettere la segnaletica in genere.

## **ART. 6**

### **OBBLIGHI DETENTORI CANI**

I proprietari, i custodi temporanei o comunque i detentori di cani, nell'accompagnamento degli animali su marciapiedi, strade, aree pedonali, o di uso pubblico in genere, devono:

1. tenere i cani al guinzaglio al fine di evitare eventuali situazioni di pericolo per persone e cose;
2. essere sempre muniti di paletta e sacchetto per la raccolta di escrementi o di altra idonea attrezzatura per rimuovere le deiezioni del proprio cane ed assicurarne la rimozione ed il deposito nei cestini porta rifiuti, previa introduzione in sacchetti impermeabilizzati e chiusi.

## **ART. 7**

### **DEROGHE**

E' facoltà all'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco, stabilire motivate deroghe alla disciplina d'uso delle aree di cui alle presenti norme.

## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE**

#### **ART. 8**

##### **PRINCIPI GENERALI**

La presenza della zanzara tigre e la sua notevole diffusione sul territorio comunale richiedono l'intervento puntuale da parte di tutti: il Comune con la manutenzione ordinaria delle aree verdi, la pulizia di strade, pozzetti di raccolta delle acque piovane ed il loro trattamento di disinfestazione; gli enti, le ditte ed i privati con le attività di prevenzione e di disinfestazione nelle aree di propria pertinenza. Analogo ragionamento va effettuato nei confronti della derattizzazione.

Alla sorveglianza epidemiologica e la predisposizione di linee guida provvede la Regione Veneto, mentre alla vigilanza igienico sanitaria, la definizione dei protocolli operativi per le attività di disinfestazione e la valutazione dell'efficacia delle campagne di disinfestazione provvede l'Azienda ULSS.

#### **ART. 9**

##### **AZIONI PER CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ZANZARE TIGRE IN AREE URBANE E RURALI**

Al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare i cittadini e le ditte sono tenute a quanto segue:

1. Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
2. Procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
3. Svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., settimanalmente;
4. Coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere) e provvedere al loro trattamento con prodotti larvicidi.
5. Introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua e mantenuto lucido;
6. Introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
7. Provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.
8. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora nelle aziende ci sia l'uso di pneumatici posti sui teli di copertura dei silos, devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi.
9. I Consorzi e gli Enti che gestiscono comprensori, gli amministratori dei condomini e i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
10. Particolare cura dovrà aversi affinché, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare.
11. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).
12. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
  - a) Disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;

- b) Eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili; Provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.
- c) Coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione tale da eliminare i focolai larvali presenti.

## ART. 10

### AZIONI PER CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE DEI RATTI NELLE AREE URBANE

La presenza di ratti e topi sul territorio molto spesso è dovuta ad un errato comportamento da parte della popolazione, tra cui l'abbandono di rifiuti e la mancata pulizia delle aree esterne di pertinenza quali ad esempio i periodici sfalci dell'erba.

Al fine di ridurre l'infestazione da ratti ognuno deve provvedere a quanto segue:

1. Mantenere pulite le aree esterne evitando di tenervi materiale stoccato alla rinfusa;
2. Non abbandonare i rifiuti ma smaltirli secondo il calendario previsto e conferendoli negli appositi contenitori chiusi;
3. Che i possessori di piccoli animali da cortile ad uso familiare li alimenti in apposite ciotole da ritirare alla sera per evitare che i ratti possano trovare alimento facilmente disponibile;
4. Che gli alimenti per gli animali siano conservati in contenitori chiusi.
5. I prodotti usati per la derattizzazione, devono essere collocati in luoghi inaccessibili alle persone e agli animali non bersaglio, usando appositi contenitori o coprendoli con laterizi.
6. Particolare attenzione dovrà essere mantenuta nel periodo autunnale, quando i ratti e i topi iniziano ad entrare all'interno degli edifici alla ricerca di cibo.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 11**

##### **VIGILANZA**

La vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni è affidata alla Polizia Locale nonché a tutti gli agenti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ai quali spetta l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Possono essere incaricate della vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni anche volontari, Associazioni di volontariato o altri soggetti che abbiano, in tal senso, sottoscritto apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 12**

##### **SANZIONI**

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le seguenti sanzioni pecuniarie del pagamento della somma di:

1. L'inosservanza delle norme previste dall'art. 6, punto 1 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 30 ad € 180.
2. L'inosservanza delle norme previste dall'art. 6, punto 2 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 15 ad € 90.
3. L'inosservanza di ogni altra norma prevista dal presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 50 ad € 300.

## **ART. 13**

### **RISARCIMENTO DI DANNO**

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente articolo, l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento del patrimonio pubblico, esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato secondo stima del competente ufficio tecnico.

## **ART. 14**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale.  
E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.



